



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI
Italian Dental Association

CODICE ETICO PER I DENTISTI NELL'UNIONE EUROPEA

Adottato all'unanimità dall'Assemblea generale di CED il 26 maggio 2017, che modifica le versioni precedenti del codice CED di etica da 1965, 1982, 1998, 2002 e 2007

Traduzione Italiana a cura del Dott. Pierluigi Delogu

PREMESSA

Questo documento descrive un insieme di principi generali di base che regolano la condotta professionale ed etica dei professionisti che svolgono le cure dentistiche di alta qualità e servizi odontoiatrici in tutta Europa.

Questi principi generali sono stati stilati e approvati dal Consiglio dei dentisti europei CED (che rappresenta le associazioni odontoiatriche nazionali degli Stati membri dell'UE e l' Area dei paesi di economia Europea) in un contesto di mobilità transfrontaliera dei pazienti e dei professionisti della salute. Esso è destinato a sostenere il codice professionale ed etico, specifico di ogni nazione, che i dentisti devono rispettare nel paese in cui lavorano, e che riflette le diverse culture, tradizioni e necessità.

1.1 lo scopo e i principi guida della professione odontoiatrica rispecchiano quelli di tutte le professioni liberali e sono:

- contribuire al benessere della società, promuovendo la salute orale della Comunità
- garantire indipendenza professionale, imparzialità, riservatezza professionale, integrità, onestà, competenza e professionalità
- promuovere la salute orale come parte della salute generale e contribuire a garantire un accesso equo alle cure odontoiatriche
- dare un contributo alla società con una preparazione speciale e unica, competenze professionali, attitudini e valori sociali
- rispettare la dignità, autonomia e scelte del paziente
- agire sempre nel massimo interesse dei pazienti
- migliorare gli attuali standard di pratica clinica
- applicare e aggiornare le conoscenze professionali e competenze nel corso della propria vita professionale
- salvaguardare l'interesse dei pazienti dall'impatto negativo derivante da interessi commerciali di terze parti

2. IMPEGNI NEI CONFRONTI DEI PAZIENTI

2.1 il dentista deve mettere in primo luogo gli interessi dei pazienti.

2.2 il dentista deve salvaguardare la salute dei pazienti e non può discriminare qualsivoglia paziente o un gruppo di pazienti.

2.3 il dentista deve prescrivere una cura appropriata per la salute orale di ogni singolo paziente e secondo le esigenze del paziente.

2.4 il dentista, deve informare il paziente sulle opzioni di trattamento sulla base di un giudizio professionale indipendente.

Lui/lei non deve dipendere dagli interessi commerciali di terze parti.

2.5 il dentista deve rispettare il principio della libera scelta del medico da parte del paziente.

2.6 una buona comunicazione è fondamentale per il rapporto dentista-paziente. Il dentista deve informare il paziente, o il rappresentante legale del paziente, con il consenso informato per il trattamento che deve essere eseguito, e deve fornire informazioni circa il trattamento proposto, altre opzioni di trattamento, rischi rilevanti, come pure i costi, in modo da consentire al paziente di fare una scelta informata.

2.7 il dentista deve informare il paziente di eventuali complicazioni o fallimenti del trattamento e discutere le opzioni per risolverli.

2.8 il dentista deve facilitare la continuità di cura ove cessasse il trattamento di un paziente.

- Il dentista deve adoperarsi per garantire la continuità delle cure in caso di conflitti per convinzioni morali o religiose ove venga richiesta la cura, o quando il rapporto medico-paziente si deteriora e non è né possibile né opportuno continuare la cura.
- Il dentista deve affrontare solo quei trattamenti ove lui/lei ha le competenze necessarie ad eseguirli, e deve inviare il paziente ad un collega se un trattamento raccomandato è al di là della sua competenza.
- Il dentista deve sempre impegnarsi a rafforzare la fiducia del paziente nel servizio pubblico.
- Il dentista deve fare tutto il possibile per consentire al paziente di avere aspettative realistiche sul risultato del trattamento.
- Il dentista deve rispettare il diritto del paziente a lamentarsi, rispondere prontamente, attivamente e apertamente e cercare di risolvere il problema nel massimo interesse del paziente.
- Il dentista deve rispettare e cooperare con i piani nazionali per la protezione della salute pubblica in relazione alle denunce e condotte sanitarie.
- Il dentista deve stipulare la copertura assicurativa della responsabilità civile professionale appropriata alla sua attività.
- Il dentista deve sottoscrivere i principi fondamentali della riservatezza sanitaria, vale a dire:
 - che gli individui hanno il diritto di controllare l'accesso, la divulgazione e rettifica dei dati sulla propria salute
 - che gli individui hanno il diritto fondamentale alla privacy e la riservatezza delle loro informazioni sanitarie;

Dare Informazioni, ritenuta alla fonte o ritirare il consenso.

2.17 Il consenso del paziente deve essere fatto con un atto chiaro affermativo che stabilisca un'indicazione liberamente determinata, specifica, informata e inequivocabile dell'accordo della persona al trattamento dei propri dati personali e da una dichiarazione scritta, anche mediante mezzi elettronici o dichiarazione verbale.

2.18 il dentista deve garantire che siano sempre precisi e pertinenti i records medico-dentali e che lo staff odontoiatrico sia consapevole del proprio obbligo di mantenere la riservatezza dei dati del paziente. Questi devono essere acquisiti e trattati in modo lecito, equo e trasparente per scopi determinati, espliciti e legittimi e secondo i

principi di protezione dei dati enunciati nel regolamento generale di protezione dei dati delle leggi nazionali.

2.19 il dentista deve mantenere tutti i dati relativi ai pazienti al sicuro per il periodo di tempo specificato dalle leggi nazionali e/o europee. Quando i dati vengono archiviati elettronicamente, è necessario adottare precauzioni speciali di sicurezza per impedire l'accesso all'esterno dei locali durante le procedure di trasferimento elettronico o manutenzione remota del sistema.

2.20 quando si condividono informazioni per il paziente con i colleghi allo scopo di consulenza o richiesta di secondo parere, i dentisti devono ottenere il consenso del paziente.

2.21 quando si utilizzano i dati del paziente in pubblicazioni scientifiche e presentazioni, l'anonimato del paziente dovrà essere rispettato o ottenere il consenso

2.22 il dentista deve trasmettere i dati del paziente a terzi solo quando viene autorizzato dal consenso del paziente o dove è richiesto da disposizioni di legge. Devono essere registrate di tutti i dati trasferiti a terzi.

2.23 devono essere attuate delle precauzioni per garantire la sicurezza dei dati dei pazienti nell'eventualità della morte di un dentista o la chiusura di una clinica dentistica.

2.24 il dentista deve sollevare qualsiasi dubbio possa insorgere circa il possibile abuso o abbandono di bambini o adulti vulnerabili e deve riferire tali preoccupazioni all'autorità appropriata in linea con le procedure nazionali.

3. IMPEGNO VERSO IL PUBBLICO

3.1 il dentista dovrebbe essere cosciente della natura sociale della propria professione e deve dirigere l'attenzione della società su questioni di salute pubblica e sulla promozione della qualità delle cure.

3.2 il dentista ha una responsabilità personale nel contribuire al benessere della società in virtù di specifiche conoscenze e competenze.

3.3 il dentista deve usare i titoli e esercitare la pratica odontoiatrica nel rispetto del diritto nazionale e i codici etici che regolano l'esercizio della professione.

3.4 il dentista deve operare in conformità con la legislazione nazionale, UE e le regole professionali vigenti sulla promozione e la pubblicità di servizi, compreso l'uso di media moderni e social. La pubblicità deve rispettare i diritti del malato, essere tracciabile e deve essere chiara, onesta, sincera e non ingannevole.

3.5 il dentista deve garantire che i pazienti siano informati dei nominativi e ruoli dei soggetti coinvolti nella loro cura.

4. L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

4.1 il dentista deve praticare secondo principi scientifici e la sua esperienza e competenza professionale.

4.2 la decisione clinica non deve essere guidata da interessi economici.

4.3 quando si lavora in un ambiente gestito da terzi, il dentista deve essere libero di fornire assistenza nell'interesse dei pazienti e in conformità con i principi etici della professione e secondo la pratica clinica.

4.4 il dentista deve assicurare la qualità della cura del paziente aggiornando la propria conoscenza professionale e competenza per tutta la sua vita professionale.

4.5 nel fornire una seconda opinione sul trattamento di un paziente, il dentista deve farlo secondo le evidenze disponibili e i records clinici dei pazienti.

4.6 il dentista deve guidare e sostenere tutti i membri del team odontoiatrico, garantendo che possiedano le conoscenze e le competenze necessarie per intraprendere la loro attività in modo efficace ed efficiente e che lavorino rigorosamente secondo la legge nazionale applicabile alla loro attività pratica

4.7 il dentista deve impiegare e lavorare solo con persone che praticano legalmente.

4.8 il dentista deve rispettare i principi etici della professione nel suo rapporto con l'industria.

4.9 in paesi dove la pubblicità è consentita dalla legge, non deve creare inutili necessità terapeutiche, promettere risultati non realistici o essere fuorviante, sleale o irrispettoso verso la professione e colleghi.

4.10 in tutte le pubblicità, il dentista deve rispettare i principi stabiliti nel presente codice e nella condotta per il commercio elettronico collegato.

Commercio elettronico i principi del codice di condotta per il commercio elettronico, anche a livello transfrontaliero, CED sono allegati e sono parte integrante del presente codice etico.

**CODICE ETICO PER I DENTISTI PER IL COMMERCIO
ELETTRONICO NELL'UE**

adottato a Helsinki nel maggio 2002 e modificata a Bruxelles nel novembre 2007, nel contesto della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico

Questo codice è parte integrante del codice etico per dentisti nell'Unione europea e riguarda i servizi informazioni e comunicazioni commerciali su internet e altri metodi di comunicazione elettronica. Il codice fornisce una guida per le comunicazioni di dentisti con altri dentisti e i consumatori che non sono membri della professione odontoiatrica. I dentisti sono responsabili per la loro condotta come fornitori di servizi di informazioni e il contenuto della loro comunicazione commerciale.

Informazioni sul provider obbligatori su un sito Web

Un sito dentale deve visualizzare le seguenti informazioni sul prestatore di servizi di informazione:

- il nome e l'indirizzo geografico al quale il prestatore è stabile
- Dettagli del prestatore di servizi, tra cui posta elettronica indirizzo e numero di telefono (può anche fornire un numero di fax)
- la qualifica professionale e il paese da cui è rilasciato il titolo, se del caso
- abilitazione e iscrizione albo, con l'indirizzo e altri dettagli di contatto delle autorità competenti o un link a siti Web di queste autorità, se del caso

Requisiti per le informazioni professionali (comunicazione commerciale)

- Quando si forniscono informazioni professionali attraverso internet, i dentisti devono assicurare veridicità, correttezza e dignità.
- Quando si configura un sito Web, i dentisti devono garantire che i contenuti non contengano informazioni non professionali, soprattutto di natura celebrativa, ingannevole o comparativa.
- Tutte le informazioni sul sito Web devono essere oneste, oggettive, tracciabili e conformi a ogni normativa nazionale e al codice di deontologia dello stato membro dove risiede il dentista e pratica la professione temporaneamente o permanentemente.

a) le informazioni professionali (comunicazione commerciale) devono includere quanto segue:

il nome della attività, se ha uno status giuridico nello stato membro dove risiede il dentista

per tutti i dentisti che forniscono cure odontoiatriche menzionate sul sito:

- * il titolo professionale e la nazione da cui questo titolo è stato rilasciato
- * informazioni su abilitazione e iscrizione albo, con l'indirizzo e altri dettagli di contatto delle autorità competenti o un link a siti Web di queste autorità, se del caso,

- * le regole professionali che governano l'odontoiatria nello stato membro dove il dentista pratica temporaneamente o stabilmente, o l'indirizzo e altri dati delle autorità competenti che disciplinano queste regole i contatti o un link a siti Web di queste autorità, se del caso

- Un dentista *deve* prestare attenzione alla correttezza professionale e la dignità della professione quando decide un nome per il sito Web o un indirizzo di posta elettronica.
- Quando si sostituisce il dentista o altra persona con un responsabile per il servizio di informazioni, il nome di questa persona *deve* essere rimosso dal sito web entro un mese della cessazione di attività del responsabile.
- Le pagine in rilievo devono mostrare la data dell'ultima modifica della pagina. Quando viene fatta la descrizione di una cura, tale informazione non deve essere comparativa.

b) le seguenti informazioni devono essere mostrate su un sito Web:

- Le ammissioni o criteri di accettazione per le casse di assistenza integrativa, il servizio sanitario nazionale o i contratti di assicurazione, quando questi sono disponibili.

c) le seguenti informazioni discrezionali possono essere mostrate su un sito Web:

- . • le ore durante le quali lo studio può essere raggiunto telefonicamente o orario di visite, quando presente.
- . • Dettagli delle cure urgenti e di emergenza disponibili presso lo studio
- . • Dettagli di particolari prestazioni di cura eseguite dal dentista responsabile o altri dentisti nello studio o in altre strutture
- . • un link dell'associazione professionale
- . • informazioni consentite dalle norme del paese in cui il dentista pratica la professione. Se vengono forniti collegamenti ad altri siti Web, il dentista deve garantire che siano pertinenti e riflettere i principi del presente codice.

d) le seguenti informazioni non devono essere inserite in siti Web:

- Confronto di competenze o qualifiche di un dentista nel fornire qualsiasi servizio contro le competenze e le qualifiche di altri dentisti.
- Ranking dei colleghi nelle pagine Web per i propri interessi commerciali